



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 14 comma 2, lett. b) e l'art. 29, comma 6;

VISTO il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Farmacia*, emanato con Decreto Rettorale n. 2881 del 26/09/2016;

VISTA la Delibera n. 1 del 30/01/2018 con la quale il Dipartimento di Farmacia - allo scopo di adeguare attraverso la previsione di nuovi Organismi consultivi ed istruttori la propria organizzazione alle esigenze di miglioramento della qualità e funzionalità - ha approvato una proposta di modifica del sopra citato Regolamento consistente nell'introduzione, nell'ambito del Titolo II del testo vigente, di un articolo rubricato "*Commissione di Ricerca*" nonchè di un articolo rubricato "*Comitati consultivi ed esecutivi (Advisory board and Executive Committees)*";

VISTA la Delibera n. 18 del 04/04/2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, la suddetta proposta di modifica del sopra citato Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Farmacia emendando il testo dell'articolo titolato "*Commissione di Ricerca*";

VISTA la Delibera n. 43 del 04/04/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla sopra citata modifica del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Farmacia, nel testo approvato dal Senato Accademico;

DECRETA

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Farmacia*, emanato con D.R. n. 2881 del 26/09/2016, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con il sopra citato D.R. n. 2881/2016.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali, Professori e Ricercatori*
Il Dirigente della Ripartizione: *dott. Giuseppe FESTINESE*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*

AdP



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Farmacia

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Farmacia, in seguito denominato anche Dipartimento, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dell'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ateneo.

Art. 2 – Sede, personale e assetto organizzativo

1. Il Dipartimento ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Dipartimento afferiscono inizialmente i professori e i ricercatori di cui all'elenco allegato al Decreto Rettorale n. 3559 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito.
3. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico amministrativo individuato dal Direttore Generale.
4. Ai sensi del successivo art. 11, l'assetto delle aree organizzative del Dipartimento è definito con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 3 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha come finalità lo sviluppo e lo svolgimento della didattica e della ricerca nei campi della Scienze del Farmaco, quali risultano dal Progetto istitutivo dello stesso alla base del Decreto istitutivo del Dipartimento.
2. Il Dipartimento svolge l'attività didattica mediante l'attivazione e l'organizzazione di:
 - a) Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali di cui all'Ordinamento Didattico emanato ai sensi del DM 22/10/04 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) Master Universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento e Corsi formativi previsti dalla legge, che saranno attivati in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro.
3. Il Dipartimento può inoltre attivare Scuole di Specializzazione e Corsi e/o Scuole di Dottorato di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e Atenei, su tematiche specifiche dei Settori scientifico disciplinari e di riferimento di cui al successivo comma 3.
4. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia dell'insegnamento e della ricerca, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento. Le afferenze dei professori e dei ricercatori al Dipartimento sono regolate dall'art. 29 dello Statuto di Ateneo. Il Dipartimento può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali. I Settori Scientifico Disciplinari di riferimento ed i Settori funzionali al progetto culturale del Dipartimento sono inizialmente quelli indicati nel Decreto rettorale n. 3559 del 12/11/2012 rispettivamente, con il quale il Dipartimento è stato istituito.
5. Nei campi di competenza dello stesso, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura scientifica e coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore.
6. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l'esterno rispetto a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti punti. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Presta, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente.



7. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, il Dipartimento:
 - a. elabora, secondo le modalità di cui all'art. 6, un proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di didattica, ricerca e rapporti con il territorio;
 - b. valuta annualmente, in relazione all'attuazione del predetto Piano sulla base delle risorse assegnate, i risultati raggiunti nella didattica, ricerca e rapporti con il territorio;
 - c. opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli procedurali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui all'art. 20 della L. 241/90.
8. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca fissate dai propri organi di governo e previste nel Piano triennale di sviluppo e programmazione sulla base delle risorse assegnate, nonché le attività ad esse correlate ed accessorie, fornendo il supporto e le strutture necessarie. Il Dipartimento, in base alle esigenze e alle disponibilità, può ridistribuire gli spazi garantendo ad ogni docente ad esso afferente gli spazi necessari per l'esercizio effettivo delle attività di ricerca e formative.
9. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l'esterno coerentemente con il proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento del predetto obiettivo.
10. Al fine di meglio coordinare le proprie attività di ricerca il Dipartimento può articolarsi in Sezioni secondo quanto sancito dall'art. 29, comma 7, dello Statuto.

Art. 4 – Autonomia

1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente *Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità* e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Art. 5 – Attribuzione dei compiti didattici e organizzativi

1. Il Dipartimento assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento, fermo restando il principio di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo secondo le modalità stabilite dal *Regolamento Didattico di Ateneo*. L'assegnazione dei compiti didattici, qualora il Dipartimento afferisca ad una Scuola, deve tener conto del coordinamento operato dalla Scuola di afferenza. Il Consiglio di Dipartimento comunica ogni anno al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti.
2. Il Dipartimento assegna i compiti organizzativi e di governo ai professori e ricercatori ad esso afferenti nel rispetto della normativa vigente e dell'art. 11, comma 2, dello Statuto, secondo il principio dell'equa distribuzione.

Art. 6 – Piano triennale di sviluppo e programmazione

1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie, strumentali e di strutture ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio. Tale piano può essere aggiornato annualmente.
2. A seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, utilizzando secondo il principio di efficacia le risorse assegnate nonché quelle acquisite direttamente da terzi e monitorandone l'attuazione.



TITOLO II – ORGANI

Art. 7 – Organi del Dipartimento

1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:
 - a. il Consiglio del Dipartimento;
 - b. il Direttore del Dipartimento;
 - c. la Giunta del Dipartimento.
2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tali organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo e dal *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*.
3. Al fine di rendere più efficace il proprio funzionamento e per migliorare la *governance* complessiva, il Consiglio di Dipartimento o la Giunta possono assegnare ai propri componenti e/o Commissioni specifiche funzioni e responsabilità.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. d), del citato *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, la rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è pari al 10% della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell'organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale. Tali rappresentanti sono eletti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento, in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio ovvero, in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità anagrafica. Detti rappresentanti durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
5. In conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del sopra citato Regolamento di Ateneo, la Giunta del Dipartimento è così composta:
 - a. Direttore del Dipartimento;
 - b. un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D;
 - c. n. 12 rappresentanti dei professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e/o ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010 afferenti al Dipartimento in modo da assicurare la rappresentanza paritaria di professori ordinari, associati e ricercatori nonché la rappresentanza di genere. Al fine di garantire la rappresentanza delle diverse aree culturali individuate nel Dipartimento, deve essere, altresì, garantita la presenza di un rappresentante di ciascuna fascia per ogni Sezione qualora vengano istituite (v. art. 8), con il limite che in nessuna delle categorie rappresentate possono essere eletti più di due membri appartenenti alla stessa Sezione o alla stessa area culturale;
 - d. Vice direttore, con voto consultivo, se non compreso tra i componenti eletti.L'elezione, la nomina e la sostituzione dei componenti elettivi della Giunta avviene secondo quanto stabilito dal citato art. 16 del suddetto Regolamento di Ateneo.
6. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni svolgendo funzioni istruttorie e propositive per il Consiglio, con riferimento in particolare a:
 - a. le questioni di gestione corrente;
 - b. la predisposizione del budget previsionale, le sue variazioni e il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - c. la complessiva gestione ed organizzazione del Dipartimento;
 - d. la formulazione di proposte al Consiglio di Dipartimento, sentito il parere delle Commissioni del Dipartimento, sulla richiesta di risorse per l'attivazione di procedimenti di chiamata di professori e ricercatori e sulla richiesta di indizione di bandi di concorso per Assegni di ricerca, Borse di studio e Contratti di collaborazione;
 - e. la predisposizione del Piano triennale di sviluppo e programmazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;



- f. la valutazione annuale dei risultati raggiunti, sentito il parere delle Commissioni e sulla base del Piano triennale di sviluppo e programmazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
 - g. la ripartizione dei fondi dipartimentali da destinare alle attività nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio, da proporre al Consiglio di Dipartimento;
 - h. il sostegno e i finanziamenti di convegni scientifici, seminari, *meetings*, nel rispetto dei vincoli di legge da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
 - i. le proposte di utilizzazione degli spazi assegnati al Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
 - l. quant'altro attribuito dai regolamenti di Ateneo e dallo Statuto.
7. La Giunta in accordo con l'art. 15, comma 2, del Regolamento di Ateneo sopra citato può ricevere dal Consiglio, sulla base di apposita delibera, specifiche deleghe con oggetto determinato, fatta eccezione per tutto quanto attiene alle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori e per l'attribuzione dei carichi didattici ai professori ed ai ricercatori.

Art. 8 - Sezioni del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento può istituire delle Sezioni con apposita delibera del Consiglio approvata a maggioranza qualificata.
2. Le Sezioni sono caratterizzate da aspetti culturali e scientifici omogenei, identificati da una specifica proposta progettuale.
3. Le Sezioni sono unità organizzative semplici senza autonomia finanziaria che aggregano risorse professionali, strumentali e tecnologiche, assicurando l'organizzazione delle attività di competenza, nel rispetto degli indirizzi, obiettivi e criteri definiti nell'ambito del Dipartimento.
4. Ogni Sezione può eleggere al suo interno e con modalità autonome un Responsabile che ne coordina le attività.
5. Ciascun membro del Consiglio di Dipartimento può partecipare a una sola Sezione.
6. Una Sezione può essere attivata su richiesta di almeno un quarto, approssimato all'intero inferiore, degli afferenti al Dipartimento. Qualora dopo la sua costituzione il numero degli afferenti alla Sezione dovesse scendere sotto la soglia di un quinto, approssimato all'intero inferiore, degli afferenti al Dipartimento, sarà concesso un periodo di tre anni per il riequilibrio della consistenza numerica, oltre il quale la Sezione sarà disattivata.

Art. 9 – Commissione per il Coordinamento Didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, per ognuno dei Corsi di Studio in esso incardinati - Corsi di Studio, Corsi di Master di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Scuole di Specializzazione, Corsi di Dottorato - istituisce una Commissione per il Coordinamento Didattico secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 29, comma 12, dello Statuto e dall'art. 13 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*.
2. Il Consiglio di Dipartimento può istituire una Commissione Didattica con funzioni di coordinamento di tutte le attività formative del Dipartimento. La composizione della Commissione sarà costituita dai Coordinatori e/o Presidenti di tutte le Commissioni di cui al comma 1.

Art. 10 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 32 dello Statuto e dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

Art. 11 - Commissione Ricerca

1. La Commissione ha durata triennale. La composizione e le modalità di designazione dei componenti sono definite dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Commissione, coordinata dal docente referente del Dipartimento per la VQR, assicura i processi di programmazione, monitoraggio e/o valutazione dell'attività di ricerca e con cadenza annuale relaziona al Direttore ed al Consiglio di Dipartimento le sue attività.



3. Compiti della Commissione Ricerca sono:
 - a) Proposta di pianificazione obiettivi pluriennali;
 - b) Proposta di Politiche per l'assicurazione di qualità del Dipartimento;
 - c) Monitoraggio dei processi di assicurazione qualità;
 - d) Riesame Ricerca Dipartimentale;
 - e) Pianificazione di azioni correttive e monitoraggio periodico;
 - f) Monitoraggio e valutazione annuale della produzione scientifica del personale di ricerca strutturato e non-strutturato afferente al Dipartimento.

Art. 12- Comitati consultivi ed esecutivi (*Advisory board and Executive Committees*)

1. Nell'ambito di specifici mandati e/o progetti il Consiglio di Dipartimento può istituire Comitati Esecutivi e/o Consultivi con delibera del Consiglio approvata a maggioranza qualificata.
2. Il numero minimo dei componenti è stabilito in quattro oltre il Direttore di Dipartimento.
3. Il Comitato elegge al proprio interno un coordinatore pro-tempore.
4. I Comitati hanno durata di tre anni trascorsi i quali sono automaticamente disattivati. Eventuali rinnovi richiedono specifica delibera del Consiglio di Dipartimento.
5. I Comitati svolgono attività istruttorie ed esecutive sulle questioni di rispettiva competenza e formulano specifiche proposte al Consiglio di Dipartimento.

Art. 13 – Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento.

TITOLO III – DIDATTICA

Art. 14 – Lauree, lauree magistrali, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione

1. Il Dipartimento gestisce la didattica relativa ai Corsi di studio di cui all'art. 3 comma 2 nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. In particolare, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. e) del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*.
3. I Dottorati di Ricerca, le Scuole di Specializzazione e altri Corsi di formazione, che il Dipartimento può istituire e attivare, sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalle specifiche normative in materia.

Art. 15 – Master

1. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master universitari di I e II livello in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Il Master, una volta istituito, è organizzato dal Dipartimento proponente tramite la Commissione per il coordinamento didattico, ove costituita, ed il Coordinatore, al pari di un corso di studio.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai vigenti Regolamenti di Ateneo.